CAMERA DEI DEPUTATI N. **2970-C**

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 14 settembre 1999

(Relatore: **ALBANESE**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 30 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 3495)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 luglio 1999

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, FRIGERIO, RUFFINO, ALBANESE, RICCIOTTI, RUZZANTE

Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione ha proceduto all'esame dell'unita proposta di legge, approvata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 21 luglio 1999, con alcune modificazioni rispetto al testo già approvato dalla Camera dei deputati il 30 luglio 1998. Poiché l'impianto generale della proposta di legge inizialmente definita dalla Camera è rimasto sostanzialmente invariato dopo l'esame del Senato, la Commissione ha deliberato di non proporre modifiche in modo da consentirne al più presto la definitiva approvazione.

1. Illustrazione del testo approvato dalla Camera

Nella seduta del 12 febbraio 1997, è iniziato, presso la IV Commissione Difesa della Camera, l'esame abbinato delle proposte di legge A.C. 1050, Poli Bortone e Napoli, relativa all'istituzione del servizio militare volontario femminile, e A.C. 2970, Spini ed altri, che delega il Governo ad adottare una normativa per l'istituzione del servizio militare femminile, a carattere volontario. L'esame è proseguito nelle sedute del 13 e 19 febbraio 1997. L'*iter* delle proposte, temporaneamente interrotto, è ripreso il 7 maggio 1997, con l'abbinamento della proposta A.C. 3553, di iniziativa del deputato Simeone. Nella stessa seduta del 7 maggio, la Commissione ha deciso di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge Spini, A.C. 2970, che è stata approvata, con modificazioni, nella seduta del 25 giugno 1997. L'esame in Assemblea, iniziato nella seduta del 24 luglio 1998, si è concluso il 30 luglio con l'approvazione di ulteriori modificazioni.

Il testo approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 3495) si compone di un unico articolo costituito da otto commi.

Il comma 1 attribuisce alle cittadine italiane la facoltà di partecipare, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nei ruoli delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Si prevede pertanto il conferimento al Governo di una delega legislativa, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con cui provvedere a disciplinare reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale femminile. I relativi decreti legislativi dovranno essere emanati su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, delle finanze, dei trasporti e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita dalla legge 22 giugno 1990, n. 164 (comma 2). I decreti legislativi dovevano conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* estensione al personale femminile della normativa vigente per il personale militare maschile, tenendo conto delle caratteristiche psico-fisiche femminili; *b)* applicazione delle disposizioni vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in tema di maternità e pari opportunità compatibilmente con lo *status* del personale militare; *c)* garanzia della realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Per coadiuvare il Capo di Stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nelle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione ai fini dell'inserimento del personale femminile nelle Forze armate e nella Guardia di finanza è prevista, con la disposizione del comma 3, l'istituzione, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e per le pari opportunità, entro trenta giorni dal-

l'entrata in vigore della legge, di un Comitato consultivo di undici membri, operante per un quadriennio rinnovabile per non più di quattro anni e caratterizzato dalla presenza maggioritaria di personale femminile di adeguata competenza. In particolare, sette membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, indicante contestualmente gli eventuali relativi compensi di presenza, e i restanti quattro con decreto del Ministro per le pari opportunità, sulla base della designazione, per due di loro, della Commissione nazionale per la parità tra uomo e donna. Alla copertura del relativo onere finanziario, valutato in 80 milioni per il 1998 e 240 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della difesa nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro.

Il comma 4 dispone che il Governo invii alla Camere gli schemi dei decreti legislativi per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione.

Le modalità di accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile saranno disciplinate con regolamenti del Ministro della difesa (e del Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza), emanati con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, sentiti il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna e il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto (comma 5).

I commi 6 e 7 dettano disposizioni per l'immissione del personale femminile nei ruoli degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, per le Forze armate, il Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti il Ministro dei trasporti e il Ministro per le pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commissione per la parità, definisce annualmente, a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo con la necessaria gradualità i reclutamenti del personale femminile, nel rispetto delle consistenze organiche complessive (comma 6).

Per il personale della Guardia di finanza, ai predetti adempimenti provvede il Ministro delle finanze, su proposta del Comandante del Corpo, sentito soltanto il Ministro per le pari opportunità con parere della Commissione per la parità (comma 7).

Il comma 8 detta infine disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge, prevedendo che le prime immissioni nei ruoli degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, siano consentite a personale femminile di età non superiore a trentadue anni e limitatamente ai contingenti che saranno annualmente stabiliti, nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo istituito ai sensi del comma 3. Al reclutamento si provvede mediante i concorsi a nomina diretta disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che reca disposizioni per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, per il personale della Guardia di finanza, dalla legge 28 marzo 1997, n. 85, che reca disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia (articolo 8, commi 2-4).

Si ricorda infine che, a conclusione della discussione in Assemblea alla Camera, sono stato approvati due ordini del giorno (accettati dal Governo) di iniziativa, rispettivamente, dei deputati Benedetti Valentini (9/2970/1) e Gasparri ed altri

(9/2970/3). Il primo impegna il Governo, e in particolare il Ministro della difesa, delle finanze e per le pari opportunità, ad includere nelle proprie designazioni a membri del Comitato consultivo di prossima istituzione un'adeguata rappresentanza dell'Associazione italiana donne aspiranti soldato e di altre associazioni che abbiano svolto comprovata attività di pubblico rilievo ai fini dell'apertura alle donne dei ranghi delle Forze armate. Il secondo, nel testo riformulato nel corso della seduta, impegna il Governo a predisporre, entro centoventi giorni, un programma di adeguamento delle infrastrutture ai fini dell'attuazione della legge e a comunicarlo alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Illustrazione delle modifiche approvate dal Senato.

Nel corso dell'*iter* del provvedimento presso il Senato, sono state introdotte limitate ma significative modifiche: le principali innovazioni mirano essenzialmente ad accelerare l'entrata a regime della legge, al fine di consentire l'avvio del servizio militare volontario femminile già dal prossimo anno 2000.

In particolare, le modificazioni dirette ad anticipare l'attuazione della legge, hanno riguardato:

a) la riduzione da nove a sei mesi del termine indicato nel comma 2 per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo;

b) la riduzione da sessanta a trenta giorni (a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati) del termine per l'emanazione, prevista dal comma 5, dei regolamenti concernenti le modalità di accertamento dell'idoneità al servizio militare da parte del personale femminile;

c) l'anticipazione dei reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo (anziché dal secondo anno successivo) a quello di entrata in vigore della legge e l'eliminazione della gradualità di immissione prevista dal comma 6;

d) l'introduzione di un limite temporale di tre anni per la vigenza delle disposizioni transitorie dettate dal comma 8 per le prime immissioni di personale militare femminile.

Come emerge inoltre dalla discussione in Assemblea del 15 luglio 1999, il Senato ha inteso rafforzare l'obiettivo della piena applicazione del principio di parità tra uomo e donna, proponendo la riformulazione dei principi e criteri direttivi della delega indicati nel comma 2.

In particolare, è stato soppresso il criterio di cui alla lettera *a)*, che prevedeva l'estensione al personale militare femminile della normativa vigente per il personale maschile, tenendo conto delle caratteristiche psico-fisiche femminili.

Si è dato inoltre maggiore risalto all'intento di assicurare la realizzazione del principio della pari opportunità sia nel reclutamento che nella carriera: tale principio di delega, che nel testo della Camera era indicato alla lettera *c)*, nel nuovo testo figura invece al primo punto.

Ulteriori modifiche al testo approvato dalla Camera riguardano:

a) il Comitato consultivo istituito dal comma 3. Si prevede che i componenti di nomina del Ministro della difesa siano sei, anziché sette, e che il settimo membro sia nominato con decreto del Ministro delle finanze; che il Comitato sia rinnovabile per più di un quadriennio; e che il decreto istitutivo, emanato dal Ministro della difesa, provveda ad indicare gli eventuali compensi connessi all'effettiva partecipazione di tutti i membri ai lavori del Comitato (al riguardo, si ricorda che il testo approvato dalla Camera faceva riferimento esclusivamente ai compensi spettanti ai membri designati dal Ministro della difesa);

b) la procedura indicata al comma 6 per la definizione annuale, da parte del Ministro della difesa, di aliquote, ruoli, corpi, categorie, specialità di ciascuna Forza armata ai fini del reclutamento del personale femminile. Nel testo modificato dal Senato si prevede, per tale adempimento, l'intesa, anziché il parere, dei Mini-

stri dei trasporti e per le pari opportunità, con l'intervento anche del Ministro delle finanze, e l'acquisizione diretta da parte del Ministro della difesa del parere della Commissione nazionale per la parità, che nel testo approvato dalla Camera era reso al Ministro per le pari opportunità. Nulla è innovato invece per quanto concerne la procedura indicata nel comma 7 per gli adempimenti di competenza del Ministro delle finanze;

c) le disposizioni transitorie dettate dal comma 8 per la prima immissione di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza. Tali disposizioni sono state modificate eliminando l'indicazione del limite massimo di età (che nel testo approvato dalla Camera era fissato in trentadue anni); per i limiti di età il testo del Senato prevede ora l'elevazione di tre anni dei limiti previsti dalle norme vigenti per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali. Si ricorda in proposito che, per gli ufficiali delle Forze armate, il decreto legislativo n. 490 del 1997 ha stabilito limiti massimi di età differenziati per ciascun dei ruoli indicati dal decreto stesso; analogamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, limiti di età diversificati per i ruoli normale, speciale e tecnico sono stati fissati dal decreto legislativo n. 117 del 1993; per il personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, i requisiti di età sono indicati, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 196 del 1995 e dal decreto legislativo n. 198 del 1995;

d) l'introduzione, con un comma aggiuntivo, di una previsione diretta a consentire alle cittadine italiane, in deroga alle disposizioni del comma 1, la partecipazione, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiale pilota di complemento delle Forze armate, secondo le modalità e procedure di reclutamento dettate dalla legge n. 224 del 1986;

e) in sede di coordinamento formale, si è provveduto a modificare le norme di copertura finanziaria, spostando al 1999 la decorrenza degli oneri di cui al comma 3.

Al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea, il Governo ha accolto un ordine del giorno (n. 9.3495.100), di iniziativa del senatore Semenzato, diretto a impegnare il Governo a che la discussione sulla riforma del servizio civile proceda parallelamente alla prevista riforma della leva e del reclutamento e a promuovere, nel quadro della riforma del servizio civile, la partecipazione volontaria delle donne. La premessa all'ordine del giorno fa esplicito riferimento sia ai principi ispiratori del disegno di legge sul servizio civile nazionale (A.S. 2118, all'esame della Commissione difesa del Senato), sia alle previsioni del disegno di legge sul Grande Giubileo del 2000 (A.S. 4090, all'esame della Commissione affari costituzionali) che, al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità, autorizza le donne a partecipare alle attività del servizio sostitutivo di leva.

3. Istruttoria legislativa svolta.

La sostanziale condivisione del testo presso la Commissione, anche con le variazioni apportate dal Senato, ha portato ad una rapida definizione del relativo *iter,* anche se nel corso dei lavori della Commissione, riunitasi nelle sedute del 27 e 28 luglio, e del 14 settembre 1999, da alcune parti siano emerse perplessità in ordine all'opportunità di talune delle modifiche apportate dal Senato.

Sono inoltre stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Trasporti e Lavoro (con una osservazione), che si allegano.

In considerazione del fatto che il presente provvedimento consente di rimediare ad una ingiustificata discriminazione i danni delle donne che intendano intraprendere la carriera militare, se ne raccomanda una tempestiva approvazione.

Argia Valeria ALBANESE, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione

esaminata la proposta di legge C. 2970-B;

premessa l'opportunità di una migliore collocazione del comma 9 dell'articolo 1, al fine di una più idonea formulazione del testo, anche in sede di coordinamento formale, considerato che la possibilità di partecipare anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate per le cittadine italiane rappresenta un'estensione e non una deroga al contenuto del comma 1 dell'articolo 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le spese che si renderanno necessarie per gli adeguamenti infrastrutturali conseguenti all'istituzione del servizio militare volontario femminile saranno posti, con la necessaria gradualità, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti allo scopo negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni,

esaminato il progetto di legge 2970-B nel testo già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

considerato che le modifiche introdotte sono dirette a garantire le parità uomo-donna;

valutate positivamente in particolare le modifiche introdotte al comma 6 dell'articolo 1, relativamente alla previsione di una intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai fini della definizione annuale prevista da tale norma;

visto che il provvedimento in effetti definisce esclusivamente il diritto di pari opportunità delegando di fatto ai ministeri ed ai comitati i regolamenti attuativi, auspicando la puntualità prevista dal comma 4 con la quale le Commissioni competenti possono esprimere i loro pareri nei termini brevi stabiliti dalla proposta;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il regime transitorio previsto dal comma 8 dell'articolo 1 (per quanto riguarda l'elevazione del limite di età) ai concorsi per ufficiali piloti di complimento di cui al comma 9 del medesimo articolo.

TESTO approvato dalla Camera dei Deputati	TESTO modificato dal Senato della Repubblica	TESTO della Commissione
ART. 1.	ART. 1.	ART. 1.
1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.	1. *Identico*.	*Identico*.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. Il Governo è delegato ad emanare, entro **sei** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	
a) **estendere al personale militare femminile la normativa vigente per il personale militare maschi-**	*soppressa;*	

le, tenendo conto delle caratteristiche psico-fisiche femminili;	
b) applicare al personale militare femminile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e di pari opportunità, tenendo conto dello *status* del personale militare;	*(v. lettera b).*
c) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.	***a)*** assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità **uomo-donna, nel reclutamento del personale militare,** nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza;
(v. lettera b)	*b)* applicare al personale militare femminile **e maschile** la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità **e paternità** e di pari opportunità **uomo-donna**, tenendo conto dello *status* del personale militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni, rinnovabile **per non più di quattro anni,** un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di	3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e com-

adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Sette membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto, con il quale il Ministro provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1998 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 1999. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il

petenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. **Sei** membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto **e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto.** Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. **Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa** provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato **stesso**. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il **1999** e di lire 240 milioni annue a decorrere dal **2000**. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	zione economica per l'anno **1999**, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.	4. *Identico*.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.	5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro **trenta** giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
6. Il Ministro della difesa, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commis-	6. **Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Mini-**

sione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, definisce annualmente, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo, con la dovuta gradualità, i reclutamenti del personale femminile, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.	**stri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.**
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.	7. *Identico*.
8. In via transitoria e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nei ruoli degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza sono disposte, con il limite massimo di età di trentadue anni e limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato	8. In via transitoria **per i primi tre anni** e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile **nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché** limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del

consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.

consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.

9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2970C
Lire 500